

Publicato il 10/03/2021

N. 00121/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 00139/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 139 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Maestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

-del provvedimento Prot. P-RA/L/N/2020/100244 di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 comma 1 DL 34/2020 dello Sportello Unico Immigrazione di Ravenna, notificato il 25 novembre 2020 e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali anche allo stato non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c. p. a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. Paolo Amovilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che l'impugnato rigetto, motivato unicamente da condanna seppur irrevocabile risalente al 2012, ne presuppone il carattere automaticamente espulsivo in aperta violazione oltre che dello stesso c. 10 dell'art. 103 d.l. 34/2020 dei consolidati principi vigenti in "*subiecta materia*" (*ex multis* Consiglio di Stato sez. III, 2 novembre 2020, n. 6756) essendo indispensabile la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 luglio 2021.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 tenutasi da remoto mediante videoconferenza con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Paolo Amovilli**

**IL PRESIDENTE**

**Andrea Migliozi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.